

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 805

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(D'ONOFRIO)

col Ministro del commercio con l'estero

(BERNINI)

col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonchè dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo della Convenzione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa *European Synchrotron Radiation facility (ESRF)* - progetto di sincrotrone europeo per ricerche con luce di sincrotrone - nasce nell'ambito della Fondazione europea delle scienze quando la comunità scientifica europea approvò, nel 1977, la proposta di avviare lo studio di fattibilità per un laboratorio europeo dedicato, appunto, alla luce di sincrotrone. È del 1979 la presentazione, da parte di un apposito comitato, di un primo progetto particolareggiato per la realizzazione dell'iniziativa ed è nel febbraio 1987 che detto studio di fattibilità fu presentato nella versione definitiva. Le discipline direttamente interessate alla installazione sono: la fisica (atomica, molecolare, nucleare, delle superfici, dello stato solido), le scienze dei materiali e la chimica (superfici, assorbimento, difetti nei solidi, fotochimica, fluorescenza), la biologia (molecolare e cellulare), la geologia.

Già in data 22 febbraio 1983 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, impegnava il Governo a reperire i mezzi necessari per coprire almeno la metà del costo complessivo di realizzazione di un laboratorio europeo per la luce di sincrotrone (*European Synchrotron Radiation facility - ESRF*) - nella eventualità che tale laboratorio fosse localizzato a Trieste e poichè, a seguito di un laborioso processo di valutazione e di trattativa diplomatica, il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea riunito a Lussemburgo in data 4 giugno 1985, adottò una decisione che permise la finalizzazione della scelta di Grenoble quale località ove realizzare il progetto, il CIPE tornò a deliberare in data 28 maggio 1987 e, nel proporre di integrare l'iniziativa in discorso con una iniziativa complementare a Trieste:

riconfermò la rilevante validità della partecipazione italiana all'iniziativa di Grenoble per il sincrotrone europeo;

indicò in una quota non superiore al 15 per cento, valutabile intorno ai 70-75 miliardi da ripartirsi in sei annualità a partire dal 1988, i mezzi finanziari necessari;

impegnò il Governo a reperire detti mezzi finanziari.

La conferma ufficiale della partecipazione all'iniziativa fu comunicata in occasione dell'incontro al vertice italo-francese svoltosi a Firenze in data 14-15 giugno 1985 tra il Presidente Craxi ed il Presidente Mitterrand; in quella occasione fu anche formalizzato che l'impegno finanziario dell'Italia non sarebbe stato superiore al 15 per cento del costo globale della realizzazione.

Ulteriore riconferma della volontà politica di partecipare al progetto ESRF di Grenoble è stata espressa dal Governo italiano con la conclusione del Memorandum d'intesa per il biennio 1986-1987, con l'adesione al Protocollo d'intesa per il 1988, con lo specifico finanziamento al Centro nazionale delle ricerche (articolo 3 della legge 11 marzo 1988, n. 79) e, conclusivamente, con l'avvenuta firma, a Parigi il 16 dicembre 1988, degli Accordi intergovernativi per l'ESRF da parte dei Ministri della ricerca dei Paesi membri, che saranno oggetto di questa legge di ratifica.

In quest'ultima occasione vi è anche stata la sottoscrizione dello Statuto della Società civile da parte dei rappresentanti legali degli Enti nazionali partecipanti (CNR, INFN, Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia - INFN), che si sono così assunti la responsabilità diretta della partecipazione italiana negli organi dell'ESRF; in particolare, sulla base della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delibera del CIPE del 28 maggio 1987, al CNR, dal punto di vista finanziario - amministrativo, spetta il ruolo di capofila.

Si è così formalmente costituita una «Société Civile», ai sensi degli articoli da 1832 a 1873 del «Code Civil» francese, che non ha carattere commerciale nè ha scopo di lucro ma, come espressamente previsto all'articolo 2 dello Statuto, ha esclusivamente carattere di ricerca scientifica e quindi è sostanzialmente paragonabile alle associazioni disciplinate agli articoli 14 e seguenti del nostro Codice civile; la scelta da parte dei partecipanti al progetto di questo tipo di modello organizzativo è da ricercarsi esclusivamente nella snellezza operativa che questo modello offre. La natura internazionale e sostanzialmente pubblicistica della Società è evidenziata dalla circostanza che la sua creazione è stata determinata, come si è visto, dalla volontà espressa dagli Stati membri in una Convenzione intergovernativa, ed anche dal suo Statuto, in quanto, essendo allegato alla Convenzione stessa, fa parte integrante dell'Accordo intergovernativo. La Società sarà disciplinata da detti atti internazionali e, solamente per quanto da questi ultimi non regolamentato, dal diritto nazionale francese.

Sulla base delle delibere del CIPE sopra richiamate si è provveduto, pertanto, a decorrere dal 1988, a preordinare con la legge di bilancio i necessari finanziamenti, allo scopo integrando l'assegnazione annua a favore del CNR per un importo complessivo di lire 75 miliardi nel quinquennio 1988-1992. Tali finanziamenti hanno consentito al nostro Paese di partecipare alla fase di costruzione dell'impianto (ormai in corso di ultimazione), il cui costo complessivo nel decennio 1988-1998 è stato fissato dalla tabella annessa alla Convenzione in 3.658 milioni di franchi francesi, di cui 2.598 milioni relativi ai costi di costruzione e 1.060 milioni relativi ai costi di gestione del Laboratorio.

La quota italiana, inizialmente pari al 15 per cento, è poi scesa al 14,5 per cento nel 1989 e al 14 per cento dal 1990, a seguito dell'adesione alla Convenzione del Belgio e dei Paesi Bassi.

I residui di costruzione (che terminano nel 1998) e le spese di gestione, che iniziano a decorrere dal 1994, sono sintetizzati nella seguente tabella (in milioni di franchi francesi al valore 1° gennaio 1987):

Anno	Costo costruz.	Costo di gestione	Totale	Quota Italia
1994 ...	295	75	370	51,8
1995 ...	113	205	318	44,5
1996 ...	88	235	323	45,2
1997 ...	59	260	319	44,6
1998 ...	28	285	313	43,8

Tenuto conto della rivalutazione del franco francese intervenuta nel frattempo e di una previsione di incremento dei costi sulla base di un'inflazione del 3 per cento annua, il contributo italiano può essere stimato, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui sopra, in circa 18 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in circa 17 miliardi di lire annue a decorrere dal 1996.

Come sopra ricordato, il finanziamento dell'iniziativa in esame è stato assicurato sin dal 1988 mediante la legge di bilancio cui, nel corrente anno, si sono aggiunti i finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463 (Interventi urgenti in favore dell'economia), col quale si è provveduto a fornire certezza normativa alla spesa ricorrente costituita dalla quota italiana degli oneri fissi di gestione del Laboratorio.

Oltre a ciò sono da considerare le quote che, ancora per gli anni 1994 e 1995, graveranno (rispettivamente per lire 10 miliardi e lire 5 miliardi) sul capitolo 7101 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per consentire il finanziamento del completamento della costruzione, nonchè la partecipazione degli enti nazionali interessati (CNR e INFN).

Riassuntivamente la copertura degli oneri suddetti avverrà secondo il seguente schema (in miliardi di lire):

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1994	1995	1996 (e successivi)
Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463	5,0	10,0	15,0
CNR	1,5	1,5	1,0
INFN	1,5	1,5	1,0
Cap. 7101 - Ministero dell'università e del- la ricerca scientifica e tecnologica	10,0	5,0	-
TOTALE ...	18,0	18,0	17,0

Conseguentemente, poichè l'attuazione del presente provvedimento non comporta l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma avviene nell'ambito di autorizzazioni di spesa già tutte contemplate dalla legislazione vigente, non si rende necessario l'inserimento nel provvedimento medesimo di apposita clausola di copertura, nè la redazione della relazione tecnica richiesta dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla Società istituita per la costruzione e la gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla Convenzione.

2. Agli stessi Enti è attribuita la responsabilità diretta della partecipazione nazionale nell'ESRF.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE
SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE**

Il Governo del Regno del Belgio

Il Governo del Regno di Danimarca

Il Governo della Confederazione Elvetica

Il Governo della Repubblica di Finlandia

Il Governo della Repubblica di Francia

Il Governo della Repubblica Federale di Germania

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Il Governo della Repubblica Italiana

Il Governo del Regno di Norvegia

Il Governo del Regno di Spagna

Il Governo del Regno di Svezia

d'ora in poi denominati "Parti Contraenti", considerando che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un'unica parte contraente;

nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;

riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquisterà in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali;

nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attività che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione;

basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;

avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunità scientifiche

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1
ISTITUZIONE DEL LABORATORIO

La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una "Société Civile", d'ora in poi denominata "La Società" che sarà soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato.

La Società svolgerà attività solo per scopi pacifici. I Membri della Società, d'ora in poi denominati "I Membri" saranno gli enti di pertinenza, a ciò designati da ciascuna parte contraente.

ART. 2
DENOMINAZIONE E SEDE

La Società si chiamerà "Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone" (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avrà la sua sede legale a Grenoble.

ART. 3
ORGANI

- 1) Gli organi della Società saranno il Consiglio ed il Direttore Generale.
- 2) I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurerà che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Società. Ciascuna Parte Contraente dovrà informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse.

- 3) La Società avrà come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.

ART. 4

TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

- 1) Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Società, o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Società.
- 2) Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Società.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

- 1) Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali è responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Società.
- 2) I costi di costruzione, come al paragrafo 3 più avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sarà diviso in due fasi: durante la fase I la Società costruirà e renderà operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Società gestirà la sorgente e renderà progressivamente operativi

i restanti canali sperimentali. La fase I non dovrà durare più di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminerà o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) più sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durerà un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I.

- 3) I costi di costruzione includeranno:
 - a) tutte le spese della fase I
 - b) quella parte delle spese della fase II attribuita al completamento della operatività della sorgente e della costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa.
- 4) I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1° gennaio 1987):
 - a) fase I : 2.200 milioni di Franchi Francesi
 - b) fase II : 400 milioni di Franchi Francesi
- 5) L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese.
- 6) Il Consiglio riesaminerà almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 più sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinerà le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti.
- 7) In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimità, può approvare una modifica dei costi di costruzione.

ART. 6
CONTRIBUTI

1) La Parte Contraente francese metterà a disposizione della Società, gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.

2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:

34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%)

24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania

14,5% per i Membri dell'Italia

12,5% per i Membri del Regno Unito

4% per i Membri della Spagna

4% per i Membri dei Paesi Nordici

4% per i Membri della Svizzera.

3% per i Membri del Belgio

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtù dell'art. 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da ciò escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.

3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni:

28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%)

26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania

15 % per i Membri dell'Italia

14 % per i Membri del Regno Unito

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4% per i Membri della Spagna
- 4% per i Membri dei Paesi Nordici
- 4% per i Membri della Svizzera
- 4% per i Membri del Belgio

Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'art.12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%.

- 4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunità scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio può prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

ART. 7
TASSE

- 1) La Società è soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Membri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Società ad eventuali detrazioni.
- 2) I prodotti che la Società importerà da altri paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunità Europea.

ART.8
ACCORDI CON ALTRI UTENTI

Eventuali accordi per l'utilizzazione a lungo termine della

radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Società, previo parere unanime del Consiglio.

ART. 9
SCUOLE

- 1) La Parte Contraente francese istituirà progressivamente e gestirà gratuitamente una o più scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine.
- 2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non-francesi.
- 3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non-francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

ART.10
VERTENZE

- 1) Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato ogni eventuale vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione.
- 2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potrà sottoporre i termini della vertenza all'arbitraggio di un tribunale.
- 3) Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominerà un arbitro; ciononostante, se la disputa è tra una Parte e due o più Parti Contraenti, quest'ultime nomineranno un arbitro in comune. Gli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

arbitri così designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assuma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parità di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data.

- 4) Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potrà richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea di effettuare le nomine necessarie.
- 5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice.
- 6) Il tribunale prenderà le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti.
- 7) Il tribunale stabilirà le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all'AJA il 18 ottobre 1907.
- 8) Ciascuna delle parti in causa sosterrà i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio.
- 9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 più sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attività della Società, e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell'art.26 dello Statuto. Il tribunale baserà le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Questa Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governo della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come specificato all'art. 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi.

- 2) Il Governo della Repubblica Francese informerà prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione.
- 3) Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente può dare seguito alle disposizioni degli artt.1 e 3 per designare i Membri della Società e nominare i delegati al Consiglio.

ART. 12

ADESIONE

Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, può aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

ART. 13

DURATA


- 1) Questa Convenzione avrà una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e resterà in vigore dopo tale data. Potrà essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sarà rivolta al Governo della Repubblica Francese.
La revoca può avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni.
- 2) Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in particolare per i costi di smantellamento dell'impianto, degli edifici, e per eventuali coperture di perdite, saranno convenute tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A testimonianza di tutto ciò i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell'anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmetterà una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.

Per il Governo del Regno del Belgio,



Per il Governo del Regno di Danimarca,



Per il Governo della Confederazione Elvetica,



Per il Governo della Repubblica di Finlandia,





Per il Governo della Repubblica di Francia,




Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,



Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,


Per il Governo della Repubblica Italiana,



Per il Governo del Regno di Norvegia,



Per il Governo del Regno di Spagna,




Per il Governo del Regno di Svezia.

**ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
PER L'ISTITUZIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO
DI
RADIAZIONE DI SINCROTRONE**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) Nel 1977 l'Assemblea Generale della Fondazione Europea delle Scienze (ESF) approvò la relazione del Gruppo di Studio istituito dalla ESF, che raccomandava di svolgere uno studio di fattibilità per un Laboratorio avanzato europeo di radiazione di sincrotrone. La ESF istituì una Commissione ad-hoc sulla Radiazione di Sincrotrone e due sotto-gruppi per la macchina e per la strumentazione allo scopo di effettuare lo studio di fattibilità. Nel 1979 i risultati dello studio di fattibilità furono pubblicati in un documento di quattro volumi chiamato "LIBRO BLU".

Nel 1983 fu creato un Comitato Intergovernativo (Progress Committee) composto da rappresentanti di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Jugoslavia.

Un Gruppo di Studio preparò un Rapporto (LIBRO VERDE) che descriveva in dettaglio gli scopi scientifici, la macchina, le strutture sperimentali, ed i tempi di costruzione.

Al termine del 1985 i Governi di Francia, della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito firmarono il "Memorandum d'Intesa", la base giuridica della Fase di Costituzione del ESRF. L'Italia e la Spagna vi aderirono all'inizio del 1986.

In base al Rapporto sulla Fase di Costituzione (LIBRO ROSSO) preparato dal Gruppo ESRF, Governi di Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Spagna, Confederazione Elvetica e Regno Unito ed i Governi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia in solido tra loro, il 22 dicembre 1987 un Protocollo che dava inizio alla prima fase di costruzione dal 1° gennaio 1988.

2. Per invito del Governo Francese, si è riunita una Conferenza di Plenipotenziari per la costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, presso il Ministero della Ricerca Scientifica a Parigi il 16 dicembre 1988.
3. I seguenti Governi erano rappresentati da delegati:
Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Confederazione Elvetica, Repubblica di Finlandia, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

Repubblica Italiana, Regno di Norvegia, Regno di Spagna, Regno di Svezia.


4. Il Presidente ha ricevuto dai Plenipotenziari i rispettivi "Pieni Poteri", che ha esaminati e riconosciuti in buona e debita forma.
5. La Conferenza ha ascoltato una relazione del Presidente del Consiglio ESRF istituito sulla base del Protocollo del 22 dicembre 1987. La Conferenza ha preso atto che l'inizio della costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone è già avvenuto il 1° gennaio 1988. La Conferenza ha espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal Direttore Generale e il Gruppo ESRF e li ha esortati a portare avanti i loro sforzi per completare questo laboratorio nei termini di tempo e di bilancio previsti.
6. La Conferenza dei Plenipotenziari ha adottato il testo della Convenzione riguardo la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone ed il Testo dello Statuto della Società E.S.R.F. (Société Civile). La Convenzione include 4 allegati che ne formano parte integrante.
7. Inoltre, la Conferenza ha adottato le cinque Risoluzioni allegate.
8. La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a portare a termine al più presto possibile le proprie procedure costituzionali, se del caso, allo scopo di far entrare in vigore la Convenzione ed informare in proposito il Governo depositario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A testimonianza di tutto ciò, i Plenipotenziari presenti hanno firmato questo Atto Finale.

Qui in Parigi, il 16 dicembre 1988, in Inglese, Francese, Olandese, Tedesco, Italiano e Spagnolo, tutti questi testi essendo ugualmente autentici, in un unico originale, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale trasmetterà le copie autenticate ai Governi che hanno sottoscritto questo Atto Finale ed ai Governi che divengono Parti della Convenzione.


Per il Governo del Regno del Belgio,



Per il Governo del Regno di Danimarca,




Per il Governo della Confederazione Elvetica,



Per il Governo della Repubblica di Finlandia,





Per il Governo della Repubblica di Francia,




Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,



Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,




Per il Governo della Repubblica Italiana,




Per il Governo del Regno di Norvegia,



Per il Governo del Regno di Spagna,



Per il Governo del Regno di Svezia.



RISOLUZIONE N.1

Applicazione temporanea della Convenzione ESRF

LA CONFERENZA

CONSIDERATO che, sulla base del Protocollo datato 22 dicembre 1987, la costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone a Grenoble è già iniziata il 1° gennaio 1988,

CONCORDA di applicare a titolo provvisorio le disposizioni della Convenzione ad iniziare dal 1° gennaio 1989, essendo bene inteso che l'entrata in vigore definitiva sarà subordinata al buon fine delle procedure costituzionali proprie di ciascuno dei Paesi interessati.

INVITA gli Istituti di Ricerca e le Agenzie Nazionali che formano la Società ESRF, una Société Civile ai sensi degli articoli dal 1832 al 1873 del Codice Civile Francese, a firmare immediatamente lo "Statuto" (allegato 1 alla Convenzione).

CHIEDE al Governo Francese di dedicare il massimo impegno per completare le procedure necessarie a costituire al più presto possibile la Società ESRF, quale persona giuridica.

RISOLUZIONE N°2

Il carattere Internazionale del
Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone

LA CONFERENZA

CONSIDERANDO che scienziati di diversi Paesi europei hanno dato un contributo significativo alla preparazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,

TENUTO CONTO che 13 Istituti Scientifici e Agenzie di Stato di dieci Paesi europei partecipano alla costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,

AFFERMA che il carattere europeo di questo laboratorio comune dovrà anche ritrovarsi nel personale ESRF e che le persone altamente qualificate provenienti da tutti i Paesi partecipanti dovranno poter unirsi a questo gruppo,

CHIEDE al Governo francese di facilitare, per quanto possibile, la permanenza del personale in Francia ed in particolare di fornire loro tutti i permessi necessari inclusi gli analoghi permessi ai familiari,

INVITA il Governo francese ad usare tutti i possibili mezzi per esentare da tasse e oneri sociali i compensi d'espatrio corrisposti ai lavoratori non francesi del ESRF.

RISOLUZIONE N°3

Strutture educative

LA CONFERENZA

- RIAFFERMANDO la particolare importanza per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone di attirare a Grenoble personale qualificato proveniente da tutti i Paesi Partecipanti,
- CONSIDERANDO che la possibilità di fornire un idoneo insegnamento agli studenti di nazionalità non-francese è spesso un fattore decisivo per i genitori quando si tratti di lasciare il loro paese di origine,
- TENENDO CONTO dell'impegno francese ad offrire agli studenti non-francesi un insegnamento idoneo che permetta il loro reinserimento nel sistema di istruzione del paese d'origine,

PRENDE ATTO che:

1. La parte francese istituirà un sistema d'istruzione gratuito che preveda degli insegnamenti specifici destinati ad assicurare agli studenti non-francesi un'idonea educazione che permetta loro di reinserirsi nel sistema educativo del paese d'origine. Tali insegnamenti specifici saranno organizzati sulla falsariga di quelli analoghi già concordati con le competenti autorità responsabili nel campo dell'Istruzione delle diverse Parti Contraenti.
Gli insegnanti stranieri, saranno, eccezionalmente, pagati dal Governo francese che si sforzerà, d'accordo con i Paesi interessati, di praticare per tale personale le migliori condizioni che sarà possibile.
2. Le altre Parti Contraenti interessate avranno la possibilità di assumere insegnanti del proprio paese per integrare gli insegnamenti specifici assicurati da parte francese.
3. Se la soluzione prevista a Grenoble per l'istruzione degli studenti non-francesi non risultasse soddisfacente, il Governo francese sarà disposto ad esaminare, di concerto con le autorità competenti dei Paesi interessati, e in funzione dell'insieme delle possibilità offerte dall'evoluzione dei sistemi educativi europei, quali modifiche apportare a tale sistema.

RISOLUZIONE N°4

Dichiarazione della Confederazione Elvetica relativamente all'impegno finanziario

LA CONFERENZA

Atto della dichiarazione della Confederazione Elvetica che afferma quanto segue:

E' intenzione della Svizzera contribuire come Stato partecipante alla costituzione ed all'utilizzazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone in modo permanente. In vista dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni a fondamento della nazione, tuttavia, gli obblighi della Svizzera, alla firma della Convenzione ESRF, saranno i seguenti:

1. La Svizzera prenderà parte alla costruzione (fase I) del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone nella misura del 4%.
2. Se essa non fosse in grado di partecipare, come previsto, alla fase II del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone come paese partecipante, con un contributo del 4%, la Svizzera informerà gli altri paesi partecipanti almeno 1 anno prima della fine della fase I.
3. Al termine della fase II, la Svizzera estenderà la sua partecipazione per periodi successivi di tre anni in tre anni.
4. La Svizzera si dichiara disponibile a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dalla fine della sua partecipazione, come citato ai precedenti paragrafi 2 e 3.

RISOLUZIONE N°5

Entrata di alcuni paesi europei

LA CONFERENZA

- RIFERENDOSI alla varietà di istituti scientifici europei a beneficio degli scienziati e dello sviluppo della scienza in Europa,
- CONSIDERANDO che il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone offrirà, quale nuovo centro di eccellenza, straordinarie possibilità di ricerca nei campi della fisica, della chimica, della biologia e della medicina,
- AVENDO NOTATO che altri Governi hanno già espresso il loro interesse ad aderire alla Convenzione per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone quanto prima,
- INVITA questi Governi ad entrare nel Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,
- E' DISPOSTA ad accettarli come Membri Fondatori a condizione che sottoscrivano la Convenzione entro il 1 maggio 1989,
- NOTA le prospettive per una crescente utilizzazione scientifica del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone da parte degli attuali Paesi Partecipanti, che perciò potranno in seguito elevare il loro contributo nel bilancio di gestione.

ALLEGATO 1 ALLA Convenzione

STATUTO
del
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE

Società Civile

I sottoscritti:

Centre National de la Recherche Scientifique
15 quai Anatole France, F-75700 PARIGI, Francia
rappresentato dal Direttore Generale

Commissariat à l'Energie Atomique
31-33 rue de la Fédération, F-75752 Cedex 15 PARIGI, Francia
rappresentato dall'Amministratore Generale

Kernforschungsanlage Jülich GmbH
Postfach 1913, D-5170 Jülich, Germania Occidentale
rappresentato dal Consiglio dei Direttori

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 Roma
rappresentato dal Presidente

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Casella Postale 56
I - 00044 Frascati - Roma
rappresentato dal Presidente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia
Via Dodecaneso 33, I-16146 Genova
rappresentato dal Direttore

Lo Stato belga rappresentato dal Segretario
Generale dei Servizi di Rappresentanza della
Politica Scientifica

Consorzio NORDSYNC formato da
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd
Holmens Kanal 7, DK-1060 Copenaghen, Danimarca
rappresentato dal Presidente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Suomen Akatemia
PL 57, SF-00551 HELSINKI, Finlandia
rappresentato dal Presidente

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd
Sandakerveien 99, N-0483 OSLO, Norvegia
rappresentato dal Presidente

Naturvetenskapliga Forskningsrådet
Box 6711, S-113 85 STOCOLMA, Svezia
rappresentato dal Segretario Generale

Regno di Spagna rappresentato dal Presidente
della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID, Spagna

Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza
PO Box 2732, CH-3001 BERNE, Svizzera

Science and Engineering Research Council
Polaris House, SWINDON SN2 1ET, Regno Unito
rappresentato dal Presidente

d'ora in poi denominati "Membri".

Tenendo presente che le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio "NORDSYNC", per la loro partecipazione alla Società e benchè tutti sottoscrivano questo Statuto, solo "NORDSYNC", rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, è Membro della Società;

Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denominate "Parti Contraenti", così come definito nel preambolo della Convenzione stessa,
CONVENGONO di istituire una "Société Civile", ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del "Code Civil" francese, d'ora in poi denominata "La Società", disciplinata dalla Convenzione e da questo Statuto.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
NOME E SEDE

1. La Società sarà denominata European Synchrotron Radiation Facility.
2. La Società avrà sede legale in Avenue des Martyrs, Grenoble -Francia.

Art. 2
OBIETTIVI

Gli obiettivi della Società saranno, nei limiti della Convenzione:

- a) progettare, costruire, gestire e sviluppare, per l'uso delle Comunità scientifiche delle Parti Contraenti una sorgente di radiazione di sincrotrone e attrezzature relative;
- b) facilitare l'uso del Laboratorio da parte delle Comunità scientifiche delle Parti Contraenti;
- c) stabilire ed eseguire programmi di ricerca scientifica utilizzando la radiazione di sincrotrone;
- d) svolgere qualsiasi ricerca e sviluppo necessari nelle tecniche che utilizzano la radiazione di sincrotrone;
- e) svolgere qualsiasi compito relativo al conseguimento dei suddetti obiettivi.

CAPITOLO II - DIREZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 3
ORGANI

Gli organi della Società saranno il Consiglio e il Direttore Generale

Art. 4
IL CONSIGLIO

1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata, in base all'Art. 3 della Convenzione. Il Consiglio agirà come

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assemblea dei Membri della Società, come richiesto dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese.

2. Il Consiglio stabilirà le proprie norme di procedura, in conformità con le disposizioni della Convenzione e di questo Statuto.
3. Ciascuna Parte Contraente nominerà una delegazione per il Consiglio composta di un massimo di 3 delegati.
4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo le regole di procedura stabilite dal Consiglio.

Art. 5

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio eleggerà un Presidente e un Vice-Presidente per un periodo non superiore ai due anni. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno pervenire da due diverse delegazioni.

Art. 6

SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO

In accordo col Direttore Generale, il Consiglio designerà come Segretario un membro del personale della Società.

Art. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunirà almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 8
POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio prenderà decisioni su questioni importanti della politica della Società. Il Consiglio può dare istruzioni al Direttore Generale.
2. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione unanime da parte del Consiglio:
 - a) ammissione di nuovi Membri;
 - b) provvedimenti in conformità con l'art. 8 della Convenzione;
 - c) trasferimento di quote tra Membri di diverse Parti Contraenti ed aumento di capitale;
 - d) regolamenti di procedura del Consiglio;
 - e) norme di carattere finanziario;
 - f) emendamenti dello Statuto;
 - g) aumenti dei costi di costruzione come stabilito nell'art.5 della Convenzione.
3. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata:
 - a) elezione del Presidente e Vice Presidente;
 - b) programmi scientifici a medio termine;
 - c) bilancio di previsione annuale e a medio termine;
 - d) bilancio consuntivo annuale;
 - e) nomina e decadimento della carica del Direttore Generale e dei Direttori;
 - f) istituzione e mandato dei Comitati consultivi o altri Comitati, in particolare quello Amministrativo e Finanziario;
 - g) nomina del Presidente e Vice-Presidente di ciascun Comitato consultivo o altro Comitato;
 - h) mandato e norme di procedura del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) politica per la distribuzione del tempo di utilizzo dei canali sperimentali;
 - j) accordi a medio e breve termine per l'uso del ESRF da parte delle organizzazioni scientifiche nazionali o internazionali;
 - k) la "Convention d'Entreprise" (contratto di lavoro del personale della società).
4. Su ogni altro argomento il Consiglio deciderà a maggioranza semplice.

Art. 9
PROCEDURE DI VOTO

1. Ciascuna Parte Contraente avrà diritto ad un solo voto indivisibile espresso dal delegato designato allo scopo dai Membri interessati.
2. "Maggioranza semplice" significa metà del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà del numero delle Parti Contraenti.
3. "Maggioranza qualificata" significa 2/3 del capitale, purchè il numero dei voti contrari non superi la metà delle Parti Contraenti.
4. "Unanimità" significa almeno 2/3 del capitale e nessun voto contrario delle Parti Contraenti, purchè tutte le Parti abbiano avuto modo di votare.
5. In caso di urgenza, oppure su richiesta di una o più delegazioni, il Presidente sottoporrà al Consiglio, per la relativa decisione, una proposta urgente, consultando i delegati individualmente mediante procedura scritta. La proposta risulterà approvata se i delegati avranno espresso il loro consenso per iscritto secondo il tipo di maggioranza richiesta. Tuttavia, se un qualsiasi delegato sollevasse immediata obiezione, la questione sarà rimessa alla successiva sessione del Consiglio.

Art. 10
DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sarà il principale dirigente della Società nonchè suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sarà coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorerà in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attività.
2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Società.

Art. 11

RELAZIONI E PROCEDURA FINANZIARIA

1. L'anno finanziario della Società coinciderà con il calendario civile.
2. Il Direttore Generale sottoporrà regolarmente al Consiglio:
 - a) una relazione annuale sulle attività della Società;
 - b) il consuntivo dell'anno finanziario precedente inclusa una relazione sulla distribuzione geografica dei contratti;
 - c) una previsione sull'esito dell'anno finanziario in corso e un rendiconto della posizione di cassa della Società;
 - d) il preventivo di bilancio e del personale per l'anno finanziario successivo in conformità alle norme finanziarie;
 - e) un programma scientifico, un piano finanziario e del personale a medio termine.

Art. 12

PERSONALE

1. Il personale impiegato dalla Società avrà stipendi corrispondenti a quelli del Commissariato Francese all'Energia Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre indennità simili a quelle dell'Istituto Max von Laue - Paul Langevin. Durante il periodo di costruzione, il Consiglio può approvare ulteriori indennità in casi individuali ed eccezionali. Le organizzazioni che avranno firmato questo Statuto potranno anche distaccare presso la Società personale proprio.
2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non possono essere assunti da, o distaccati presso, la Società per un periodo superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio.
3. Potrà essere assunto eccezionalmente altro personale altamente qualificato soltanto per periodi limitati.
4. Il trattamento del personale distaccato sarà regolato da un contratto tra la Società e le organizzazioni distaccanti. Questo contratto, in particolare, stabilirà che il personale distaccato presso la Società sarà soggetto alle norme della stessa per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza.

5. Inoltre, la Società può ricevere, come ospiti, ricercatori, che possono o meno essere proposti dai Membri; tali ricercatori saranno anch'essi soggetti alle norme della Società per quanto riguarda la disciplina, l'incolumità e la sicurezza. L'accoglimento di ciascuno di questi ricercatori sarà oggetto di un accordo scritto con la Società.

ART. 13
CONTRATTI

1. Il Consiglio nominerà un Comitato Acquisti composto da esperti nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna.
2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore di più di 300,000 Franchi francesi, o per un altro limite stabilito dal Consiglio, sarà la seguente:
 - a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo dopo la valutazione delle offerte in gara che, di norma, includeranno almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti Contraenti. I membri del Comitato Acquisti saranno informati degli inviti imminenti e potranno proporre fornitori che dovrebbero essere invitati a partecipare alla gara;
 - b) i contratti saranno assegnati al fornitore che fa l'offerta più favorevole, purchè rispondente anche alle specifiche tecniche e di consegna.
3. Non potrà essere approvato alcun contratto del valore di più di tre milioni di franchi francesi, o di altro limite deciso dal Consiglio, senza l'approvazione del Comitato Acquisti. Non potrà essere assegnato alcun contratto del valore di più di 30 milioni di franchi francesi, o di altro limite stabilito dal Consiglio, senza l'approvazione del Consiglio stesso.
4. In casi eccezionali, il Consiglio può autorizzare deroga dalle suddette procedure. Il Direttore Generale farà periodicamente una relazione al Comitato Acquisti ed al Consiglio in merito alla distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio fra il valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e l'entità dei rispettivi contributi, il Consiglio, su richiesta di una qualsiasi Parte Contraente, prenderà le opportune misure che saranno adottate dal Comitato Acquisti e dal Direttore Generale, tenendo conto del criterio del "juste retour".

ART. 14

PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 1) La Società sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dal personale della Società stessa nello svolgimento dei propri compiti. Se alcuni di tali risultati costituissero invenzioni, la Società potrà riservarsi i diritti di proprietà intellettuale, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio in qualunque paese ove ritenga necessaria tale protezione.
- 2) Se la Società decidesse di non richiedere tale protezione in uno o più Stati, l'inventore o gli inventori potranno, con il consenso della Società, chiedere tale protezione a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio. In tali casi, qualsiasi brevetto che venga rilasciato, non sarà opponibile contro la Società o i Membri.
- 3) Il personale della Società che risulti autore di una invenzione potrà ricevere un compenso "ex-gratia", il cui importo verrà stabilito dal Direttore Generale secondo le norme fissate dal Consiglio.
- 4) Ciascun Membro avrà diritto ad ottenere, su richiesta, dalla Società, una licenza per ricerche o per diversi scopi da ricerche. Tale licenza sarà gratuita se il Membro la utilizzerà per attività di ricerca; mentre se la utilizzerà per motivi diversi, la licenza potrà essere concessa a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso del Membro interessato, la Società rilascerà a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale licenza non possa essere autorizzato.
- 5) Nel caso di personale distaccato presso la Società da parte di un Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sarà titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della ricerca nel corso del suo lavoro presso la Società. Se alcuni di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il Membro distaccante potrà riservarsi il diritto di avanzare domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio, a protezione di tali invenzioni.
Per quanto riguarda tali risultati, la Società e gli altri Membri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purchè per soli scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potrà negare di concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi dei Membri, su richiesta di un altro Membro.
- b) La Società riceverà una quota degli utili netti derivanti dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non di ricerca. Tale quota sarà stabilita tenendo conto dei rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Società e da parte della persona distaccata.
- c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Società ed i Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si asterranno da intraprendere azioni che possano recare pregiudizio alla Società o ai Membri.
6. Le condizioni che regolano le richieste di acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale e la possibile cessione di diritti sull'uso di informazione ed invenzioni create da altri elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco, saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con gli enti distaccanti. Questi contratti saranno in conformità ai principi stabiliti dal precedente par.5. Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con uno o più ricercatori di diversi organismi, o con la partecipazione del personale definito ai precedenti paragrafi 1 e 5, le disposizioni da applicare alla proprietà e all'uso di tali risultati, saranno stabilite volta per volta dal Consiglio.
7. I principi di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno ai contratti conclusi dalla Società con terzi, relativamente all'attuazione di studi o di attività di ricerche e sviluppo.

Art. 15

COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio nominerà un Comitato Consultivo Scientifico.
I membri di ciascuna Parte Contraente che detengono insieme almeno il 10% del capitale come definito nell'Art. 18 più avanti, possono nominare due scienziati in seno al Comitato.
I membri di ciascuna Parte Contraente che insieme detengono meno del 10% del capitale come definito nell'art. 18 più avanti, possono nominare uno scienziato in seno al Comitato. Il Consiglio nominerà altri 10 scienziati in seno al Comitato, in modo tale da coprire in maniera esauriente tutti i temi scientifici della Società. Sia i delegati al Consiglio che altre persone da esso designate, possono presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo Scientifico, in veste di osservatori.
2. Dopo aver sentito il parere del Comitato Consultivo Scientifico, il Consiglio deciderà la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Comitato, secondo la procedura prevista dall'Art. 8.
3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o per sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Scientifico esprimerà le sue opinioni sulle attività scientifiche di sua competenza.

Art. 16

COMITATO CONSULTIVO MACCHINA

1. Il Consiglio nominerà per il periodo di costruzione un Comitato Consultivo Macchina, composto da non più di 15 persone.
2. Dopo aver acquisito il parere del Comitato Consultivo Macchina il Consiglio effettuerà la nomina del Presidente e Vice Presidente dello stesso, secondo le procedure di cui all'art.8.
3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Macchina esprimerà i suoi pareri su questioni tecniche di sua competenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 17
REVISIONE

I conti della Società saranno revisionati da una società di revisori professionisti approvata dal Consiglio. La relazione di detta società sarà sottoposta ad un Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti includerà almeno un membro nominato da ciascuna Parte Contraente.

CAPITOLO III - PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

Art. 18
CAPITALE

Il capitale sociale sarà di un minimo di 100.000 franchi francesi divisi in 10.000 quote del valore di 10 franchi ciascuna. I membri sottoscriveranno il seguente numero di quote a seconda dell'entità dei loro contributi ai costi di gestione.

Centre National de la Recherche Scientifique	1525
Commissariat à l'Energie Atomique	1525
Kernforschungsanlage Jülich GmbH	2850
Consiglio Nazionale delle Ricerche	500
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	500
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia	500
Lo Stato Belga rappresentato dal Segretario Generale dei Servizi di Programmazione della Politica Scientifica	400
NORDSYNC rappresentato da Statens Naturviden- skabelige Forskningsråd	400
Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología	400
Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Federale dell'Educazione e delle Scienze	400
Science and Engineering Research Council	1400

Art. 19
TRASFERIMENTO DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE

1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione. Ciascun membro dovrà detenere almeno il 4% delle quote.

2. Nel caso di modifica dei contributi finanziari, il Membro o i Membri interessati si impegnano ad eseguire il corrispondente trasferimento di quote.
3. Il trasferimento di quote tra Membri di Parti Contraenti diverse e qualsiasi aumento di capitale, richiederanno l'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra Membri della medesima Parte Contraente o in caso di trasferimento delle quote da un Membro a un ente a partecipazione statale della medesima Parte Contraente.

Art. 20

AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

1. L'ammissione di nuovi Membri nella Società sarà subordinata all'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione è considerata implicita nel caso di ammissione di un nuovo Membro di una medesima Parte Contraente.
2. L'ammissione di un nuovo Membro è subordinata all'adesione alla Convenzione da parte del relativo Governo o gruppi di Governi. Un nuovo Membro acquisterà le quote dagli attuali Membri.

Art. 21

OBBLIGAZIONI DEI MEMBRI

Il capitale e le spese correnti necessari per il raggiungimento degli obiettivi sociali saranno sostenuti dai Membri, secondo il bilancio e secondo le proporzioni stabilite nell'art. 6 della Convenzione. Quando si concludano contratti per la fornitura di prodotti o servizi tra la Società e i Membri, i Membri interessati si impegneranno a fornire detti beni o i servizi senza profitto alcuno.

Art. 22
RITIRO

Se una Parte Contraente si ritira secondo l'Art. 13 della Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla Società e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Società.

CAPITOLO IV - DURATA - SCIOGLIMENTO - VERTENZE

Art. 23
DURATA

La Società è istituita per un periodo di 99 anni; tuttavia sarà sciolta se la Convenzione terminasse anticipatamente.

Art. 24
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

1. I Membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti ed edifici della Società ed a finanziarne i relativi costi in modo proporzionale alle loro quote di capitale al momento dello scioglimento.
2. Durante lo scioglimento, i Membri si impegnano anche a sostenere la Società ed a far fronte alle spese necessarie per mantenere l'impianto ancorchè inutilizzato, sempre in modo proporzionale alle loro quote di capitale.
3. Il Consiglio deciderà la procedura da seguire.

Art. 25
LEGGI APPLICABILI

La legge francese disciplinerà tutte le materie che non siano

espressamente regolate dalla Convenzione e dallo Statuto.

Art. 26

VERTENZE

1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto.

2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i

Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art.10 della Convenzione.

Art. 27

ENTRATA IN VIGORE

Questo Statuto entrerà in vigore dopo la firma di tutti i Membri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stipulato a Parigi il 16 dicembre 1988 in quattro originali nella lingua francese, e in un unico originale in inglese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese. In caso di divergenze, prevarrà la versione francese.

Centre National de la Recherche Scientifique

Commissariat à l'Énergie Atomique

Kernforschungsanlage Jülich GmbH

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia

Services de Programmation de la Politique Scientifique

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd

Suomen Akatemia

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd

Naturvetenskapliga Forskningsrådet

Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia

Swiss Federal Office for Education and Science

Science and Engineering Research Council

Allegato 2 alla Convenzione

SPECIFICHE DI RIFERIMENTO PER LA FASE I

1. Un anello di accumulazione per positroni od elettroni di 845 m di circonferenza, incluse 32 sezioni diritte, ciascuna con più di 6 metri di spazio tra i quadrupoli.
2. Una sala di sperimentazione che gira intorno all'intera circonferenza e che contiene i canali sperimentali fino a 75 m di lunghezza.
3. A 6 GeV una corrente approssimativamente di 100 mA nel modo a pacchetti multipli e 5 mA nel modo a pacchetto singolo.
4. Un tempo di circa 8 ore(o più) affinché il raggio accumulato scenda lentamente a 1/e del valore iniziale di circa 100 mA, per permettere l'utilizzo ininterrotto della macchina per circa un turno. Il tempo per la preparazione e l'impostazione del fascio per predisporre adeguate condizioni di lavoro, dovrebbe normalmente impiegare una piccola parte di un turno.
5. Una brillantezza da un onduttore di almeno 1×10^{17} fotoni $\text{sec}^{-1} \text{mrad}^{-1} \text{mm}^{-2}$ ogni 0,1% di ampiezza di banda e ogni metro di onduttore ad una energia dei fotoni di circa 14 KeV.
6. Un flusso dai magneti curvanti di almeno 8×10^{12} fotoni $\text{sec}^{-1} \text{mrad}^{-1}$ per 0,1% di ampiezza di banda all'energia caratteristica dei magneti curvanti, che dovrebbe essere di circa 19 KeV nella parte principale dei magneti, e di circa 9.5 KeV nelle parti "morbide" alle estremità.
7. Un fascio di raggi X la cui posizione è riproducibile da carica a carica e stabile durante un turno per circa un decimo delle sue dimensioni rispetto alle linee di irraggiamento.
8. Una prima serie di almeno sette canali sperimentali completati almeno per quanto riguarda l'esecuzione degli esperimenti per la calibratura degli elementi ottici e dei rilevatori.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Allegato 3 alla Convenzione
Previsione dell'Incidenza annuale di spesa**

Milioni di FF prezzi 1° gennaio 1987 tasse escluse

ANNO	COSTI DI COSTRUZIONE	COSTI DI GESTIONE	TOTALE
1988	105		105
1989	313		313
1990	369		369
1991	394		394
1992	424		424
1993	410		410
1994	185		185
(prima metà)			
FASE I	2200		2200
1994	110	75	185
(seconda metà)			
1995	113	205	318
1996	88	235	323
1997	59	260	319
1998	28	285	313
FASE II	398	1060	1458
TOTALE	2598	1060	3658
Opzione "Ostello Sperimentatori"			17

NOTE

- 1) I "Costi di Gestione" includono: gestione, manutenzione ed investimenti ricorrenti (capitale minore). Alla fine della Fase II, i costi di gestione sono previsti per 340 milioni di FF all'anno, sulla base dei prezzi al 1 gennaio 1987.
- 2) I "Costi di Costruzione" includono 153 milioni di FF di riserva per imprevisti. A scopi di previsione, tale riserva è inclusa pro-rata nella spesa annuale di capitale.

Allegato 4 alla Convenzione

